

REGOLAMENTO (CE) N. 232/94 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (semi oleosi)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che, nel quadro del GATT, la Comunità ha concluso con gli Stati Uniti d'America un accordo su taluni semi oleosi ; che tale accordo è stato concluso nella forma di un Memorandum d'intesa sui temi oleaginosi approvato con decisione 93/355/CEE del Consiglio⁽³⁾ ; che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1765/92⁽⁴⁾, per dare attuazione al Memorandum d'intesa ;

considerando che sarebbe appropriato ripartire tra gli Stati membri le superfici approvate nel Memorandum d'intesa sotto la forma di superfici di riferimento nazionali che riflettano i dati storici e gli ulteriori sviluppi nel contesto della riforma della politica agricola comune ;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 potrebbe determinare un aumento delle semine di soia, colza, ravizzone e girasole, aumento che renderebbe necessario adeguare i vantaggi di cui godono i produttori in virtù di detto regolamento, per quanto riguarda i pagamenti per le singole categorie di semi oleosi ; che si dovrebbero istituire «superfici massime garantite» per le colture sopra citate ; che, se le semine delle oleaginose summenzionate aumentassero oltre il limite delle superfici massime garantite, si dovrebbero ridurre i pagamenti compensativi ; che questa riduzione dovrebbe essere tale da scoraggiare qualsiasi aumento delle semine oltre il limite delle superfici massime garantite ; che la coltivazione dei semi di girasole per la pasticcera dovrebbe essere esclusa dal regime di sostegno in oggetto, a partire dalle semine per il raccolto 1994,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è così modificato :

1. All'articolo 5, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti :

e) a partire dalla campagna 1994/1995, vengono istituite superfici massime garantite (SMG) per quanto riguarda i pagamenti per le singole categorie di semi oleosi. Le SMG hanno le stesse dimensioni delle zone elencate nell'allegato IV, ridotte della percentuale di seminativi a riposo soggetti a rotazione fissata per qualle campagna, oppure ridotte di un'aliquota del 10 % se la suddetta percentuale è inferiore al 10 %. Qualora dopo l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino, il limite delle SMG venga superato, la Commissione riduce gli importi regionali definitivi di riferimento per i semi oleosi conformemente al disposto delle lettere f) e g) ;

f) qualora la superficie di oleaginose già accertata in possesso dei requisiti per il beneficiare dei pagamenti compensativi oltrepassi in una qualsiasi campagna le SMG, la Commissione provvede per quella campagna a ridurre dell'1 %, per ogni unità percentuale di cui la SMG in causa risulti superata, i corrispondenti importi regionali definitivi di riferimento. A decorrere dalla campagna 1994/1995, se la SMG verrà superata di una percentuale superiore a un determinato limite, si applicheranno disposizioni speciali. Se questo limite non verrà oltrepassato, la riduzione degli importi regionali definitivi di riferimento sarà uniforme in tutti gli Stati membri ; in caso, viceversa, di superamento di detto limite, si applicheranno adeguate riduzioni supplementari negli Stati membri che abbiano oltrepassato le superfici nazionali di riferimento di cui all'allegato V, ridotte della percentuale specifica alla lettera e). La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, l'entità e la ripartizione delle adeguate riduzioni supplementari da applicare e provvede, in particolare, a che la riduzione media ponderata per la Comunità nel suo complesso sia pari alla percentuale di cui la SMG risulta superata ;

g) il limite di cui alla lettera f) è dello 0 %. Entro il 31 dicembre 1996 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo un rapporto sull'applicazione di questa disposizione, accompagnata, se del caso, da un'opportuna proposta ;

⁽¹⁾ GU n. C 266 dell'1. 10. 1993, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 329 del 6. 12. 1993.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 18. 6. 1993, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19).